



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: **Andorra**. *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.*

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con “*appunto operativo*” MAECI|MAECI|06/06/2024|0075580-A, ha comunicato che in data 31 agosto 2024 entrerà in vigore l'accordo, della durata di 5 anni, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, stipulato il 15 marzo 2024.

Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell'altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.

Il contenuto dell'Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti rilasciate nel Principato di Andorra, redatte sui modelli individuati nell'allegato tecnico indicati ai punti 1 e 2 dell'elenco *Modelli patenti di guida*, alle condizioni specificate nell'Accordo (Allegato 1)¹.

Nella circostanza si ricorda che le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente. La presenza del codice armonizzato 110 presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente rilasciata nel Principato di Andorra, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1², ma solo a quelli di categoria AM.

Si richiama infine l'attenzione sul contenuto della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 17294/23.18.07 del 03 luglio 2013, relativa alla riservatezza del contenuto degli allegati tecnici riportanti immagini e descrizioni dei modelli delle patenti estere, le cui schede possono essere visionate esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine e dagli addetti alle procedure di conversione degli Uffici della Motorizzazione.

A corredo, si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

¹ Può essere richiesta la conversione della patente di guida del Principato di Andorra, in corso di validità:

- dopo aver acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- entro sei anni dall'acquisizione della residenza sul territorio nazionale;
- allegando la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psico-fisici;
- dopo aver compiuto l'età prevista dalla normativa nazionale per il rilascio della categoria richiesta.

L'Accordo non si applica inoltre alle patenti rilasciate nel Principato di Andorra ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia, oppure conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia.

² La patente A1 abilita alla conduzione dei ciclomotori e dei motocicli, con cilindrata fino a 125 cc e potenza fino a 11 kW. Abilita inoltre anche a condurre tricicli e quadricicli leggeri con potenza non superiore a 15 kW.